

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali

- 1.= Il Comune di Santa Teresa di Riva, attraverso il riconoscimento delle forme cittadine spontanee, promuove la libera costituzione dei “*Comitati di Quartiere*”, in attuazione delle previsioni di legge, dell’art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo VI dello Statuto Comunale.
- 2.= Il presente regolamento, stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di Quartiere, da parte dell’Amministrazione Comunale.
- 3.= I Comitati si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.
- 4.= L’adesione ai comitati è gratuita.

Art. 2

I Quartieri: denominazione e territorio

- 1.= L’Amministrazione suddivide la città nei seguenti quartieri:
 1. Baracca - Catalmo;
 2. Ciumaredda (o Porto Salvo) - Cantidadi;
 3. Centro - Torre Varata;
 4. Bucalo - Sparagonà;
 5. Misserio - Fautarì;
 6. Giardino – Quartarello – San Gaetano.
- 2.= L’estensione del territorio di ciascun singolo quartiere è individuata dalla perimetrazione che verrà effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale entro gg. 30 dall’approvazione del presente regolamento che si allega al presente regolamento per formarne parte integrante ed essenziale (All. A).
- 3.= Può essere ammessa la presenza di ulteriori Comitati al di fuori dei quartieri sopra individuati, purchè ciascuno di essi risponda ai criteri iscritti nel presente regolamento.

Art. 3

Finalità

1.= I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini, che svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- La promozione della partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dell'Ente in generale e dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la collaborazione -con gli organi competenti- nella gestione delle emergenze;
- la collaborazione con il sistema di protezione civile;

Art. 4

Funzioni consultive

1.= I Comitati di Quartiere, possono essere preventivamente consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso, concernenti:

- la pianificazione urbanistica;
- la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente sia in regime di concessione;
- la progettazione di opere pubbliche;
- la definizione del sistema di mobilità.

2.= La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta Comunale.

3.= Le valutazioni espresse dai comitati in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 5

Diritto di adesione

1.= Possono aderire al Comitato e pertanto partecipare all'Assemblea tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18^{mo} anno di età, residenti nel quartiere o che abbiano nel Quartiere la sede principale della propria attività lavorativa e professionale.

2.= Per la valida costituzione di ogni Comitato è necessario un numero minimo di aderenti pari a 15 nei quartieri sino a 500 residenti e pari a 30 nei quartieri al di sopra dei 500 residenti.

3.= L'adesione all'Assemblea seguirà l'emanazione di specifici avvisi pubblici che conterranno indicazioni anche in ordine ai tempi ed alle modalità attraverso i quali manifestare l'adesione medesima.

4.= In sede di prima attuazione del presente regolamento l'emanazione di tali avvisi sarà curata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 6

Organi del quartiere

1.= Sono organi di ogni Quartiere:

- a) il Comitato di Quartiere, i cui componenti sono le persone residenti nel quartiere elette con consultazione popolare
- b) Il Presidente, il cittadino componente del Comitato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella consultazione popolare.

Art. 7

Rapporti con l'amministrazione comunale

1.= Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale.

2.= In tale contesto l'Amministrazione Comunale, per tramite dell'ufficio comunale competente invia ai Comitati di Quartiere i documenti richiesti dal Presidente, prediligendo il formato digitale. Tali documenti possono essere ad esempio: il Bilancio Annuale e Pluriennale, il Rendiconto Annuale, il P.O.P. (Piano Opere Pubbliche), eventuali Statuti, Regolamenti, Convenzioni, progetti, provvedimenti, atti di interesse per il quartiere.

Art. 8

Composizione e durata

1.= Ogni Comitato di Quartiere si compone di 9 membri, eletti dalle persone residenti nel quartiere, qualunque sia il numero dei residenti.

2.= I Comitati di Quartiere durano in carica sei mesi oltre la durata del mandato elettorale degli Organi Istituzionali del Comune.

3.= La successiva Amministrazione Comunale deve, entro tale termine, indire le elezioni dei nuovi Comitati di Quartiere.

4.= Ai membri dei Comitati di Quartiere non compete alcuna indennità o compenso.

Art. 9

Funzioni

1.= I Comitati di Quartiere svolgono gli obiettivi e le funzioni di cui all'art. 4 nel rispetto delle finalità citate all'art. 3.

2.= Inoltre, devono convocare le assemblee di quartiere, almeno due volte all'anno, anche su proposta del Sindaco. Il Comitato di Quartiere dovrà portare, all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, le proposte avanzate.

Art. 10

Mezzi dell'amministrazione comunale a disposizione dei comitati di quartiere

1.= Il Comune di Santa Teresa di Riva mette a disposizione dei Comitati di Quartiere:

- a) eventuale strumentazione di supporto, compresi i mezzi per diffondere le necessarie informazioni per il proprio funzionamento. Allo scopo verrà installato un albo pubblico in ogni Quartiere, dove il Comitato possa affiggere tutti gli avvisi utili per garantire l'informazione e la partecipazione. L'accesso al sito del Comune e ai tabelloni luminosi sarà garantito per il tramite degli uffici del Comune;
- b) le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti delle disponibilità degli stessi;
- c) eventuali finanziamenti su specifici progetti che dovranno essere formalmente presentati al Sindaco, approvati, preventivamente, dagli organi competenti per materia ed erogati dagli uffici comunali di volta in volta coinvolti.

Art. 11

Prima convocazione

1.= Il Comitato di Quartiere tiene la sua prima seduta di insediamento entro il trentesimo giorno dal provvedimento di convalida degli eletti firmato dal Sindaco.

2.= La prima convocazione del Comitato di Quartiere è effettuata dal Sindaco, congiuntamente con il Presidente, con invito scritto.

3.= Alla prima convocazione partecipano il Sindaco o suo Delegato.

4.= Il Comitato di Quartiere, nella prima seduta, prende atto della elezione del Presidente ed elegge il Vice Presidente ed il Segretario (scelto tra i componenti del Comitato), nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 12

Convocazioni del comitato di quartiere

- 1.= Il Comitato di Quartiere è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto da inoltrare anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 2.= La convocazione è da recapitare almeno cinque giorni prima della riunione.
- 3.= In caso di urgenza, la convocazione può anche essere telefonica entro le 24 ore antecedenti la convocazione.
- 4.= Copia della convocazione deve essere inoltrata anche al Sindaco affinché possa intervenire o inviare un suo delegato come previsto dal presente Regolamento.

Art. 13

Sedute del comitato di quartiere

- 1.= Il Comitato si riunisce a seguito di:
 - a) determinazione del Presidente;
 - b) richiesta scritta di cinque dei suoi membri;
 - c) richiesta del Sindaco.
- 2.= Considerate le finalità dei Comitati di Quartiere le sedute sono pubbliche, pertanto, alle persone residenti nel Quartiere deve essere data notizia anche mediante affissione dell'avviso di convocazione alla bacheca pubblica esposta nel Quartiere.
- 3.= Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute, in caso di assenza viene sostituito da un altro componente del Comitato in apertura di seduta.
- 4.= Il Presidente può concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta, sempre che siano residenti nel Quartiere.
- 5.= Il Sindaco o suo delegato possono intervenire alle riunioni con diritto di parola e senza diritto di voto.
- 6.= Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 7.= Alle sedute possono essere invitati a relazionare assessori, tecnici comunali ed esperti esterni, su specifici argomenti di interesse del quartiere.
- 8.= Le decisioni sono adottate, dal Comitato di Quartiere, a maggioranza semplice e con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9.= Il verbale della seduta viene inviato in copia al Sindaco.
- 10.= L'assenza non giustificata, a tre sedute consecutive del Comitato, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 14

Dimissioni e surroga dei membri del comitato di quartiere

- 1.= Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, provvede il Sindaco con proprio decreto, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti. Inoltre tempestiva comunicazione alla persona subentrante ed al Presidente del Comitato che provvede a convocare il nuovo componente nella prima seduta utile.
- 2.= In caso di cessazione del Presidente, subentra nella carica chi segue con il maggior numero di preferenze elettorali individuali.

Art. 15

Scioglimento del comitato di quartiere

1.= Il Comitato di Quartiere viene sciolto con provvedimento della Giunta Comunale, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

2.= Fino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve avvenire entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal vice Presidente.

Art. 16

Attribuzioni del presidente

1.= Considerato quanto espresso nel presente regolamento, il Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni deve avvalersi della collaborazione di tutti i componenti del Comitato di Quartiere, e di tutte le persone residenti, portatrici di proposte e/o di competenze e conoscenze nelle varie materie di interesse per il Quartiere.

2.= Il Presidente, oltre a rappresentare il Comitato di Quartiere:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato, predispone l'ordine del giorno e firma i verbali. I verbali devono contenere informazioni sul numero dei presenti e dei votanti e sull'esito della votazione;
- b) attua quanto stabilito nelle sedute del Comitato avvalendosi della collaborazione del Vice Presidente, del Segretario, dei componenti il Comitato e di eventuali cittadini volontari che si siano resi disponibili;
- c) invia al Sindaco copia della convocazione del Comitato con l'ordine del giorno ed il conseguente verbale;
- d) convoca e presiede le Assemblee di Quartiere promosse dal Comitato, dal Sindaco o richieste dai cittadini concordando con il Sindaco la data per renderne possibile l'eventuale presenza;
- e) può richiedere copia di atti e documenti Comunali di interesse per il Quartiere;
- f) comunica al Sindaco il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei membri del Comitato perché assuma i provvedimenti di competenza.

3.= Il Presidente del Comitato di Quartiere riceve, dal Presidente del Consiglio Comunale, copia della convocazione del Consiglio Comunale corredata dal relativo ordine del giorno. La trasmissione può avvenire anche per via telematica.

4.= In caso di assenza del Presidente questi viene sostituito dal Vice-Presidente o da altro membro del Comitato allo scopo delegato.

Art. 17

Finalità dell'assemblea di quartiere

1.= L'Assemblea di Quartiere ha lo scopo di:

- a) ampliare e rendere effettiva la partecipazione delle persone residenti nel Quartiere all'attività amministrativa del Comune di Santa Teresa di Riva, sia come singoli che come gruppi ed organismi sociali presenti sul territorio;

- b) consentire al Comitato di Quartiere di recepire più direttamente la volontà dei residenti in ordine alle proposte sulla vita del Quartiere;
- c) partecipare alla realizzazione delle finalità e delle funzioni previste nel presente regolamento;
- d) favorire la collaborazione con il Comitato di Quartiere e con i suoi componenti.

Art. 18

Composizione dell'assemblea di quartiere

1.= L'Assemblea del Quartiere è formata da tutte le persone residenti nel Quartiere.

Art. 19

Attribuzioni dell'assemblea di quartiere

- 1.= Compete all'Assemblea discutere, approfondire e valutare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione, conformi a quanto previsto nel presente regolamento.
- 2.= Le posizioni, i pareri che emergono nella fase consultiva vanno presi in considerazione in seno al Comitato di Quartiere riunito per deliberare.
- 3.= Ogni seduta si apre con le comunicazioni del Presidente del Comitato di Quartiere sull'attività svolta dal Comitato.

Art. 20

Convocazione dell'assemblea di quartiere

- 1.= La prima convocazione dell'Assemblea è assunta dal Presidente entro 45 giorni dalla prima seduta del Comitato di Quartiere.
- 2.= La convocazione è disposta dal Presidente del Comitato, almeno due volte all'anno, su determinazione del Comitato di Quartiere, oppure:
 - a) su richiesta di almeno cinque membri del Comitato di Quartiere
 - b) su richiesta sottoscritta da almeno cinquanta persone residenti nel Quartiere;
 - c) su richiesta del Sindaco.
- 3.= L'assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data della riunione e deve riportare l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
- 4.= Della convocazione dell'Assemblea deve essere data massima diffusione.

Art. 21

Elezione del comitato di quartiere

- 1.= L'elezione dei Comitati di Quartiere avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi entro sei mesi dall'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
- 2.= Le consultazioni per l'elezione dei Comitati di Quartiere sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 15% degli aventi diritto di ogni singolo quartiere.
- 3.= Ai membri dei Comitati si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

4.= Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate, i Segretari dei Partiti Politici.

5.= La consultazione per l'elezione dei Comitati di Quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni comunali e con le rispettive campagne elettorali.

6.= I Comitati di Quartiere durano in carica fino all'insediamento degli eletti della tornata successiva.

Art. 22

Candidature e formazione delle liste

1.= La lista dei candidati è unica per ogni singolo Comitato di Quartiere da eleggere ed è composta da almeno 9 candidati.

2.= Ogni persona residente nel Quartiere, se maggiorenne, si può candidare per il Quartiere di residenza, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio preposto del Comune almeno 25 giorni prima della consultazione.

3.= Nella presentazione delle candidature si raccomanda il rispetto delle pari opportunità sancito dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale.

4.= Qualora, da un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni in quel Quartiere.

5.= Il Sindaco indice la consultazione entro i 50 giorni antecedente il voto, dando alla notizia la massima diffusione.

6.= Il decreto con cui il Sindaco indice la consultazione specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 23

Modalità di voto

1.= Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere che abbiano compiuto diciotto anni.

2.= Le schede elettorali sono predisposte dagli uffici comunali e contengono l'elenco dei candidati in ordine alfabetico, avendo cura di alternare uomo/donna.

3.= L'elettore potrà esprimere un massimo di due preferenze. – Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare in candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

4.= Ciascun seggio elettorale è composto da: un Presidente e da due scrutatori la cui nomina spetta al Sindaco.

5.= Svolgeranno questi incarichi, "*a titolo di volontariato*", i residenti provvisti del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. L'Amministrazione svolgerà un ruolo di coordinamento e controllo attraverso uno o più dipendenti all'uopo incaricati.

6.= I candidati, di qualsiasi quartiere, non possono essere nominati scrutatori o presidenti di seggio.

7.= Le elezioni si svolgono in un giorno festivo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

8.= Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico.

9.= Le operazioni di voto vengono elaborate e definite dall'Ufficio elettorale Comunale.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.

10.= Successivamente, il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti.

Art. 23

Norme Transitorie

1.= Per dar corso alla prima costituzione dei Comitati di Quartiere, la consultazione popolare può essere indetta 60 giorni dopo l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

2.= Il presente regolamento sarà oggetto di verifica ed eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie, a seguito della sua prima applicazione, entro 36 mesi dall'insediamento dei Comitati di Quartiere.

3.= Con l'approvazione del presente regolamento entro gg. 30 sarà individuata dall'Ufficio tecnico Comunale la perimetrazione dei Quartieri.